

COMUNE DI CASSINE
Provincia di Alessandria

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI MICRO-NIDO.

L'anno il giorno del mese di, presso la sede comunale di Cassine in Cassine, Piazza V. Veneto n. 1

TRA

- COMUNE DI CASSINE con sede legale e domicilio fiscale in Cassine , Piazza Vittorio Veneto n. 1 Codice fiscale n. 00229010061, di seguito denominato "concedente", nella persona del....., che interviene nel presente atto, ai sensi degli articoli 107 e 109 c. 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in qualità di responsabile dei servizi sociali del Comune di Cassine, che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale di Cassine n.in data....., esecutiva, da una parte;

- con sede legale e domicilio fiscale in, via..... n. Codice fiscale/partita I.V.A. e numero di iscrizione nel registro delle Imprese: nella persona del Sig.nato a.....il....., in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica ai fini del presente atto presso la sede sociale, il quale interviene ed agisce nel presente atto in forza dei poteri spettatigli sulla base dello statuto sociale, dall'altra parte, denominato concessionario.

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. in data, esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato la convenzione per la gestione del servizio comunale di micro-nido per gli anni scolastici 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020;

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1- RICHIAMO ALLE PREMESSE

1. Le parti riconoscono la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2 – CONCESSIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune di Cassine, in persona del responsabile del servizio sig....., concede a come sopra rappresentata, che accetta, la gestione del servizio comunale di micro-nido, sulla base delle disposizioni del regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio n. 20 del 24.04.2010, nonché delle tariffe approvate con deliberazione della Giunta comunale.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Oggetto della concessione è la gestione di un micro-nido con il numero massimo di 6 bambini, in età compresa tra 3 mesi e 3 anni, istituito dal Comune ai sensi della D.G.R. n. 28 - 9454 del 26 maggio 2003 e s.m.i. della D.G.R. n. 20-11930 dell'8/3/2004. Il servizio sarà effettuato, con le modalità indicate negli articoli che seguono, all'interno di una struttura recentemente ristrutturata ed arredata, sita in Cassine – Vicolo Fornai n. 2 che il Comune concede in gestione al concessionario.

ARTICOLO 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione è efficace per gli anni scolastici 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020.

ARTICOLO 5 – ORARIO DEL SERVIZIO

1. L'orario di servizio viene articolato con le modalità stabilite dall'art. 12 del Regolamento Comunale approvato con verbale di deliberazione del Consiglio n. 20 del 24.04.2010 rispettando l'apertura giornaliera di 9 ore ;

ARTICOLO 6 – SERVIZI INTEGRATIVI

1. Il concessionario potrà, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, effettuare servizi di estensione dell'orario e integrativi e progetti sperimentali rivolti all'infanzia, che prevedano anche la compartecipazione delle famiglie.

ARTICOLO 7 - PERSONALE

1. Il personale educativo utilizzato dal concessionario, per la conduzione e la gestione del servizio di micro-nido deve essere in possesso dei titoli previsti dalla D.G.R. n. 28 -9454 del 26 maggio 2003 e s.m.i. e di ogni altro requisito eventualmente previsto dalla normativa in

vigore durante il periodo di efficacia del presente atto, anche se sopravvenuta rispetto alla data di stipula della concessione.

ARTICOLO 8 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Il Micro nido del Comune di Cassine si prefigura come un servizio socio – educativo, accoglie minori in età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni ed è destinato a favorire il benessere psico-fisico e le opportunità di crescita, educative e di socializzazione dei bambini.
2. Tale servizio deve garantire un luogo organizzato ed attrezzato per consentire esperienze educative favorendo anche frequenze diversificate in rapporto alle esigenze dell’utenza.
3. Gli interventi di tipo educativo devono assicurare standards di accoglienza ed integrazione tra i bambini, favorendo le esperienze ludicomotorie, lo sviluppo di capacità ed abilità psicofisiche e di autonomia per ogni bimbo, secondo un progetto educativo da redigere all’inizio di ogni anno.
4. Sarà cura del concessionario valutare le strategie da adottare per il conseguimento degli obiettivi e per la praticabilità dei progetti educativi da realizzare, nell’ambito del funzionamento del micro-nido.
5. Sarà inoltre cura degli educatori assicurare le migliori condizioni di benessere psicofisico ai bambini nell’ambiente per loro predisposto, con particolare attenzione alla salvaguardia della continuità educativa per tutte le attività di routine e di carattere ludico-motorio.
6. La gestione deve prevedere la programmazione, la conduzione, la verifica, la contabilità e la documentazione di attività educative strutturate con i bambini secondo un programma comunicato all’amministrazione comunale concedente, ovvero al Comitato di gestione del Micro nido.
7. Costituiscono elementi minimi ed essenziali del servizio:
 - a) la disponibilità del personale necessario ed in possesso dei titoli previsti all’art. 6 della presente convenzione, per la realizzazione del progetto e/o la disponibilità a reperirlo in tempo utile;
 - b) la produzione di relazioni all’Amministrazione comunale sull’andamento del servizio sia in termini di gestione economica (entrate/uscite) sia di gestione educativa/amministrativa (programma delle attività entro il 31 ottobre di ogni anno per l’anno successivo, rendiconto annuale a conclusione delle attività).

ARTICOLO 9 – VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il Comune concedente si riserva la facoltà in ogni momento di verificare la qualità del servizio prestato dal concessionario e, in caso di inadempienze agli obblighi assunti con la stipula della presente convenzione o comunque gravanti sul concessionario stesso in forza della vigente normativa legislativa e regolamentare, di formulare contestazioni scritte invitando il medesimo ad ottemperare agli obblighi entro un termine non superiore, di norma, a 30 giorni e di relazionare per iscritto in risposta a quanto contestato. Il Comune ha diritto di recedere *ipso iure* dal contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, quando - previa diffida a provvedere nel termine di 30 giorni – il concessionario non inizi il servizio nei tempi prefissati o, avendolo iniziato, lo abbandoni ovvero lo interrompa per più di 30 gg. lavorativi senza giusta causa.

2. L'Amministrazione comunale assume a proprio carico i seguenti oneri:

- a) la concessione in uso gratuito all'aggiudicatario dei locali di Vicolo Fornai n. 2, ristrutturati a norma di legge;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, quando i danni e/o inconvenienti non siano da attribuirsi a negligenza o incuria dell'impresa;
- c) le spese di riscaldamento, acqua ed energia elettrica;
- d) l'arredamento dei locali ed i giochi - escluso il materiale di consumo - necessari al buon funzionamento del servizio, nella quantità e qualità in dotazione al momento dell'inizio del servizio, materiale tutto risultante nell'apposito verbale di consistenza da sottoscrivere tra le parti. Tale materiale deve essere utilizzato con la massima cura e restituito, al termine della gestione, nelle medesime condizioni, salvo la naturale vetustà;
- e) la cura della procedura amministrativa per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento della struttura e delle attività collaterali da parte della ASL;
- f) la gestione delle graduatorie di accesso ai servizi;
- g) la collaborazione nella predisposizione di materiale pubblicitario e la divulgazione all'utenza dei servizi proposti e delle attività svolte.
- h) l'accordo per la fornitura dei pasti tramite la mensa scolastica

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Sono a carico del concessionario:

- a) la regolamentazione e conduzione del servizio nel suo complesso, comprendente: l'assistenza educativa di minori normodotati e disabili in accordo con i servizi sociali competenti, la cura e l'igiene dei medesimi minori mediante l'impiego di idonei e specifici

prodotti, l'organizzazione e gestione del servizio di refezione scolastica sia per gli utenti che per il personale, la pulizia delle strutture e delle relative pertinenze;

b) la fornitura del personale necessario alla gestione del servizio secondo gli standard minimi indicati al successivo art. 11;

c) le sostituzioni del personale temporaneamente assente;

d) l'effettuazione delle mansioni di competenza del personale ausiliario (pulizia, riordino, ecc.) e di cucina, nel rispetto delle attività educative da svolgersi;

e) la formazione del personale;

f) la fornitura di materiale di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative;

g) la fornitura del materiale per la pulizia dei locali e l'igiene del personale;

h) la fornitura del materiale per la pulizia e l'igiene dei minori (carta igienica, asciugamano, asciugatutto, lenzuolini medici, sapone liquido etc.) e prodotti farmaceutici (per es: pasta protezione dermica, unguenti antiprurito, disinfettanti, misura temperatura, ghiaccio sintetico ecc.), salvo i pannolini (a carico dei genitori) e tutto ciò che deve essere ricompreso quale "materiale di pronto soccorso" secondo le indicazioni della locale A.S.L.;

i) la gestione delle iscrizioni e l'introito delle rette, fissate con le modalità richiamate all'art. 13 del presente atto;

k) la gestione delle graduatorie di accesso ai servizi;

l) la predisposizione di materiale pubblicitario e la divulgazione all'utenza dei servizi proposti e delle attività svolte;

m) ogni informazione su eventuali variazioni nell'erogazione ordinaria del servizio;

n) la stipula di apposita copertura assicurativa che sollevi l'amministrazione comunale di Cassine dalla responsabilità per qualsiasi danno o rischio inerente l'attività di gestione del servizio.

Il concessionario dovrà individuare un coordinatore di riferimento abilitato a prendere decisioni immediate con il compito di rappresentanza dello stesso nei rapporti quotidiani con il Comune per tutto quanto concerne la prestazione del servizio.

Attraverso il proprio coordinatore il concessionario dovrà:

- rendersi garante dell'organizzazione e dell'adempimento degli interventi rivolti ai bambini;
- garantire il rispetto dell'orario di servizio;

- conteggiare mensilmente il totale dei bambini frequentanti, delle rette introitate, ed ogni altro dato di carattere statistico necessario alla verifica del servizio, dandone comunicazione all'Amministrazione comunale attraverso le relazioni periodiche ed ogniqualvolta richiesto.

L'aggiudicatario - che è responsabile del buon andamento del servizio - si impegna a garantire la qualità del medesimo anche attraverso:

- a. la presenza costante di almeno un referente, che si occuperà di assicurare la migliore organizzazione dell'attività, tale responsabile sarà il referente diretto nei rapporti con il Comune;
- b. la presenza di un numero di educatori e ausiliari adeguato alle esigenze operative, mantenendo per tutta la durata del contratto il rapporto unità impiegate/qualifica professionale/ore di lavoro prestate, ritenuto valido per il corretto espletamento quotidiano del servizio, mediante sostituzioni di personale per qualsiasi motivo assente, al fine di assicurare, per quanto attiene gli educatori, il costante rapporto educatore/bambino stabilito dalle vigenti normative regionali in materia;
- c. la promozione di iniziative atte ad evitare ogni interruzione del servizio stesso, con particolare riferimento a situazioni di scioperi e vertenze sindacali.

L'aggiudicatario dovrà garantire altresì un adeguato monte ore, per ciascun educatore impegnato per:

- a. la programmazione e la verifica dell'attività ;
- b. la partecipazione del personale a riunioni con il Comune – Comitato di Gestione, i servizi territoriali, la scuola e le altre agenzie educative del territorio;
- c. gli eventuali spostamenti del personale, in relazione alle attività programmate.

ARTICOLO 11 – PARAMETRI DI CONDUZIONE DEL SERVIZIO

1. I parametri di riferimento per la conduzione del servizio sono:

- a) Numero massimo di bambini affidati contemporaneamente: 6
- b) Età di riferimento prevista 3 mesi - 3 anni
- c) Orario della struttura previsto come previsto dall'art. 12 del Regolamento;
- d) Rapporto educatore/ bambini come da normativa regionale
- e) Calendario di apertura come previsto dall'art. 12 salvo ampliamenti

ARTICOLO 12 – DOTAZIONI, CONSEGNA ED INVENTARIO DEI MATERIALI

1. All'atto della consegna della struttura di Vicolo Fornai n. 2, verrà redatto anche l'inventario del materiale in dotazione, sottoscritto dalle parti.
2. L'aggiudicatario è responsabile "in toto" per i danni causati per negligenza, dolo e colpa. E' comunque a suo carico il risarcimento dei danni e la spesa di ripristino parziale e/o totale del materiale danneggiato.
3. In qualsiasi momento ed in ogni caso alla scadenza della convenzione, le parti provvederanno alla verifica dell'esistente ed al suo buono stato di mantenimento.
4. La necessità di sostituzioni o reintegro di attrezzature danneggiate verrà di volta in volta valutata tra le parti assumendo gli opportuni accordi in riferimento alla natura ed alla causa del danno.
5. In caso di acclarata responsabilità da parte dell'aggiudicatario l'A.C. provvederà all'addebito delle spese relative.
6. L'aggiudicatario potrà, a proprie spese, incrementare la dotazione di arredi ed attrezzature del micro-nido purché a norma di legge, previa autorizzazione del Comune. In tal caso tali arredi ed attrezzature saranno ritirate dall'aggiudicatario al termine della convenzione. Gli arredi ed attrezzature acquistati con eventuale contributo comunale resteranno invece di proprietà del Comune.

ART. 13 – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo concordato a carico del Comune ed a favore della cooperativa affidataria per il regolare e completo svolgimento del servizio per gli anni scolastici dal settembre 2017 al giugno 2020 inclusi ammonta ad euro (diconsi euro)
I.V.A. compresa. Tale corrispettivo non è soggetto a variazioni per effetto di minori entrate dovute ad un minor numero di bambini frequentanti il micro-nido rispetto alle previsioni o per qualsiasi altra causa.
2. La cooperativa affidataria del servizio riscuoterà direttamente le rette di frequenza da parte degli utenti, da stabilire in applicazione delle tariffe determinate con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 14 – CONTROVERSIE

1. In caso di controversie tra le parti della presente convenzione comunque connesse allo svolgimento del servizio sarà competente il Foro di Alessandria.

Art.15 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le norme del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.